

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1912

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUZZATTO, MAZZOLA, GRANZOTTO, CACCIATORE,
CERAVOLO DOMENICO, LATTANZI, PASSONI, CA-
NESTRI, AMODEI, SANNA, ALINI, CARRARA SUTOUR,
PIGNI**

Presentata il 17 ottobre 1969

**Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età
e per l'iscrizione nelle liste elettorali**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole innovare alle attuali norme che stabiliscono il raggiungimento della maggiore età e il diritto di elettorato attivo al compimento del 21° anno.

Se ne propone l'abbassamento al 18° anno.

1. — Il limite attuale appare, infatti, sempre più anacronistico in una società che vede il giovane impegnato in prima persona nella fabbrica e nella scuola, soprattutto, con una continua crescita di valori sociali e politici che hanno aperto seri discorsi di rinnovamento, a tutti i livelli, delle esistenti strutture autoritarie e paternalistiche.

È questo un processo di maturazione delle personalità dei giovani nel quale scompare ogni aspetto episodico o contingente per assumere carattere irreversibile e fenomeno di massa. Un processo che è iniziato nelle giovani generazioni che combatterono nelle file partigiane e antifasciste sorretti dalla più acuta tensione di una grande forza ideale che ha riprodotto, senza soluzione di continuità, i momenti di sacrificio dei giovani operai, con-

tadini, studenti, vittime del loro impegno nelle lotte sociali e politiche degli anni trascorsi, e ancor oggi.

2. — I mutamenti avvenuti nel campo dell'istruzione, con l'allargamento della scolarità, rappresentano una fortissima spinta alla maturazione dei giovani.

La diffusione dell'istruzione per se stessa e per le contraddizioni insorte tra scuola di massa e democratica e contenuti arretrati o pseudo-culturali, pone i giovani di fronte ad una problematica che li coinvolge massicciamente nell'impegno sociale e politico. Ed anche quando in certe classi d'età o regioni la scolarità diminuisce per l'avvio all'attività produttiva, gli effetti non mutano per l'esperienza che il giovane fa nei luoghi di lavoro e che gli imprime quella maturità sofferta nello sfruttamento economico e di converso nell'impegno sindacale e politico che sempre più caratterizza anche i giovanissimi.

L'allargamento della partecipazione al diritto elettorale attivo e a tutte le altre manifestazioni giuridiche non potrà, d'altro canto,

non essere a sua volta incentivo alla realizzazione di una scolarità completa e al rinnovamento contenutistico ed anche istituzionale della scuola italiana.

3. - Il giovane sente la necessità di inserirsi con sempre maggiore partecipazione nella vita politica del paese, di affrontare, dentro e fuori la scuola, i problemi che più direttamente sono connessi alla sua condizione.

Torna conto rilevare allora, a questo punto, come già nella vigente legislazione siano aperte tante breccie al limite del 21° anno di età che il limite stesso ne appare sostanzialmente travolto, e può dirsi che rimanga così fissato per forza d'inerzia, per una difesa conservatrice di schemi superati, per una comoda e pigra assenza dai rinnovamenti legislativi di ampio respiro.

La società è mutata. Le spinte nel paese denunciano la volontà profonda di rinnovamento, di partecipazione, di domanda politica da parte delle nuove generazioni.

Crediamo che la nostra proposta rappresenti, sul piano dell'attività legislativa, una giusta risposta a tali spinte.

4. - Agli effetti della problematica legislativa che pone il riconoscimento del diritto di voto al compimento del 18° anno di età, vogliamo rilevare che con la fissazione di un nuovo limite per l'acquisto della capacità di agire si introduce il diritto di voto, allo stesso nuovo limite, per la elezione della Camera dei deputati, dei consigli comunali, dei consigli provinciali e dei consigli regionali per il rinvio che l'articolo 48 della Costituzione fa alle leggi che statuiscono sulla maggiore età. Per una diversa disciplina dell'elettorato attivo per il Senato della Repubblica, fissando l'ar-

ticolo 58 della Costituzione un limite speciale in funzione del prescelto sistema bicamerale, si renderà necessaria una revisione costituzionale ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

Tuttavia la sola modificazione della norma del Codice civile sulla maggiore età, agli effetti del diritto al voto, può non essere sufficiente, non facendo rinvio le leggi che contengono norme sull'elettorato attivo, come avviene invece nel citato articolo 48 della Costituzione, a detta norma del Codice civile indicando esse esplicitamente il limite del 21° anno di età.

Si tratta della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, successivamente modificata con legge 22 gennaio 1966, n. 1, e coordinate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.

Per le regioni a statuto speciale, facendo questi rinvio ad apposite leggi regionali, ad eccezione della Valle d'Aosta, la elezione del consiglio regionale della quale è regolato dalla legge 5 agosto 1962, n. 1257, che per altro rinvia alla legge generale sull'elettorato attivo, non è il parlamento nazionale che può procedere alle eventuali modifiche.

Le succitate leggi indicano che il diritto elettorale si consegue al compimento del 21° anno di età. Appare pertanto necessaria una espressa modifica di esse in relazione alla proposta di abbassamento della maggiore età al compimento del 18° anno, da cui consegue, per l'articolo 48 della Costituzione, l'abbassamento del diritto elettorale attivo allo stesso limite.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adottando è un minore il consenso è dato dal suo legale rappresentante ».

ART. 3.

L'articolo 391 del codice civile è soppresso. Sono conseguentemente soppressi il secondo comma dell'articolo 90, le parole: « dal curatore se si tratta di minore emancipato » nel primo comma e il secondo comma dell'articolo 165 del codice civile.

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 1837 e il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile sono soppressi.

ART. 5.

Negli articoli 1, 7 primo comma, 8 primo comma, 33 primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e nell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'indicazione dal « 21° » anno di età è sostituita con quella di « 18° » anno di età.

ART. 6.

In ogni legge speciale in cui si faccia menzione del 21° anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « 21° » anno di età s'intende sostituita con quella di « 18° » anno di età.